

# LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE

di Giandomenico Zanderigo Rosolo

La partecipazione delle donne alla regola merita un accenno a parte. È infatti oggi opinione comune che i laudi e le consuetudini delle regole escludano le donne da ogni diritto, come di fatto sono escluse.

Che la donna cadorina, conformemente all'uso ed alla legge del tempo, abbia avuto nei secoli XIII e XIV non piena capacità giuridica non fa meraviglia. È però possibile riscontrare, come già notò Richebuono, una certa libertà della donna nel disporre dei suoi beni, conformemente alla legge romana. Ciò che interessa qui esaminare è la posizione della donna nel diritto successorio, in stretta relazione con la partecipazione alla regola.

Alla regola non partecipano singole persone ma famiglie: il *pater familias*, che ha l'autorità nella famiglia, la rappresenta. L'elenco dei regolieri di Vinigo del 1289 che già citammo comprende «*domos*». La partecipazione alla regola ha anche un riferimento concreto: il maso, la casa, i terreni acquistando i quali anche un estraneo crede d'aver diritti nella regola. All'assemblea partecipa ogni *maior domus*, gli *homines*, non le altre persone. *Maior domus* è l'*homo*, ma non è escluso che possa diventare *maior domus* anche la donna, sia per disposizione testamentaria, sia quale tutrice dei figli. La successione femminile ha carattere suppletivo rispetto a quella maschile. Negli atti del sec. XIII nei quali si trasferisce la proprietà di un terreno con il feudo della relativa decima, il feudo viene ceduto all'acquirente ed ai suoi eredi maschi e femmine con condizione: «*verum tamen donec masculi fuerint, femine non veniant ad illud feudum, illis deficientibus femine veniant ed equaliter succedant*».

Lo statuto cadorino del 1338 formulò nel capitolo «*De masculorum successione filiabus et nepotibus exclusis*» il diritto successorio che si mantenne in Cadore per quasi cinque secoli. Il capitolo è particolarmente elaborato. Si tratta di una materia assai delicata nella quale la consuetudine della «*exclusio propter dotem*» della successione femminile non era forse sufficientemente ferma. Si premette perciò una giustificazione, quella comune della *imbecillitas* femminile: «Pensiamo che spetti all'onore (*decus*) e gloria del Cadore avere sudditi ricchi (*locupletes*) e che per il riunirsi delle proprietà (*aggregationibus*) in mano a donne diminuisca il patrimonio dei maschi, soprattutto perché si constata che gli atti ed i consigli delle donne sono diretti contro i buoni costumi ed i propri interessi (*commoda*)». Perciò nelle successioni *ab intestato* al padre e alla madre succedono i figli o nipoti od altri discendenti maschi in linea mascolina, mentre la figlia od altre discendenti femmine non sono ammesse alla successione insieme ad uno o più maschi. «Tuttavia – si giustifica il codice – affinché le figlie o le altre discendenti non sembrino del tutto private di considerazione (*omni suffragio destitute*) stabiliamo che, se hanno ricevuto la dote dai beni del defunto, non possano pretendere nient'altro, ma ciò che le soddisfi della quota legittima (*pro legiptima sua sint contenente*); se non hanno ricevuto dote, possano pretendere ciò che verrà stabilito dal concorde arbitrato di due congiunti da parte del padre e due da parte della madre o se non vi è accordo dal giudizio del vicario che terrà presenti lo stato e la ricchezza del defunto».

Lo statuto riconosceva una pratica diffusa. Erano frequenti infatti i testamenti con i quali il padre lasciava ad una figlia dei beni od una somma di denaro quale dote «*pro sua legiptima parte bonorum*», od i fratelli liquidavano una somma come dote alle sorelle, che rinunciavano così ad ogni altro diritto sull'eredità paterna o materna.

Come negli altri beni paterni, così anche nei diritti di regoliere, in mancanza di figli, una o più figlie succedevano al padre. Esplicitamente solo il laudo di Vodo del 1388 tratta di questa successione: «*Si aliquo tempore venturo casus acciderit – quod Deus advertat – quod aliquis de dictis consortibus unus aut plures decederet sine masculis et relinqueret filias unam aut plures, quod illa mulier aut plures que starent vel remanerunt in domo vel in domibus vel supra bona e possessiones dicti quondam sui patris aut eius barbani seu attinentis aut se mitent supra dictis bonis et*

*possessionibus et stando in domo, ut superius dictum est, debeant esse consortes equales in dictis montibus semper in perpetuum et per omnia, sicut alii consortes; hoc salvo et reservetur quod aliqua ipsarum filiarum iret aut se nubent extra domum vel extra regulam, quod sint exclusse et expulsse de dictis montibus et non debeant amplius habere aliquod ius nec aliquam partem, neque ipse neque eorum heredes*». Si richiama il principio della residenza legandola ancora una volta al maso («manere in domo vel supra bona quondam patris»). Probabilmente la donna non agiva direttamente come regoliere ma, sposandosi con un altro regoliere o con un estraneo che si trasferiva ad abitare sui beni che erano stati del suocero, si faceva rappresentare da costui. È probabile però che il nuovo arrivato non fosse sempre riconosciuto dalla regola. Certamente la successione femminile nella regola incontrò gravi difficoltà e discredito con l'alienazione delle consorzie, quando le pretese di una donna maritata fuori dal villaggio e dei suoi eredi potevano porre la regola in seria difficoltà. Già si è accennato alla controversia nel 1338 tra i regolieri di S. Vito e donna Benvenuta, sposata con uno da Venas, che ottenne il riconoscimento dei suoi diritti di regoliere pur assoggettandosi ad una contribuzione.

Nel 1449 il vicario sentenziò nella causa fra Caterina fu Giacomo di donna Pace ed i consorti del monte Sovergna che le negavano la partecipazione al consorzio, poiché dimorava altrove: Caterina doveva considerarsi consorte non meno di suo padre se però abitava a Lozzo e ne sosteneva le fazioni. Nel 1486 una causa fra una Agnola, che «*ut heres quondam sui patris pretendebat se consortem montium de Lareto acceptari*», ed i regolieri di Lareto, che non la volevano «*maxime cum ipsa dona Agnola non habitaret super bonis quondam patris sui, se extra, in domo mariti*», venne risolta con una transazione approvata dal vicario: si faceva una concessione «de gratia speciali» a donna Agnola ed al marito, che abitava insieme ad un fratello (era questa comunione nella famiglia originaria del marito che pregiudicava soprattutto la regola); solo però se donna Agnola ed i suoi eredi si trasferivano ad abitare sui beni del padre potevano essere considerati veri consorti.

Nel 1502 il vicario sentenziò a favore dei regolieri di Vodo, applicando il laudo del 1388: non si doveva riconoscere il diritto di consorte (probabilmente era stato chiesto allo scopo di ottenere il rimborso di una consorzia), ai figli ed eredi maschi e femmine di una figlia ed erede di mastro Giovanni medico fu Zaccaria da Pieve di Cadore, poiché non risiedevano a Vodo. Nel 1503 una donna Diemel da S. Vito pretese d'essere consorte dei monti di S. Vito per eredità. La genealogia era un po' complicata («*Diemel, filia done Magdalene quondam Vendramini de Marone, neptis ser Iohannis de Georgio et uxor magistri Iohannis de Rigo de prefacto loco, occasione hereditatis quondam ser Georgii de Giesi eius avi et quondam donne Malgarite Trincaboza de Clapuzza eius ave*») ma, nonostante i regolieri sostenessero che non aveva alcun diritto «*quod unquam supradicti fuerunt consortes et Deus advertat vohari aliquem qui non sit consors pro consorte*», qualche ragione doveva averla, poiché tra le parti si venne ad una transazione con la quale essa rinunciò a tutti i suoi diritti per il prezzo di 13 ducati d'oro, una somma di poco inferiore al prezzo corrente delle consorzie. Con 12 ducati d'oro i regolieri di S. Vito tacitarono nel 1506 le pretese di Margherita Toffoli, quale erede della consorzia del fratello. Nelle regole ove continuò il commercio delle consorzie i nomi di donne quali consorti si trovano spesso, più che per una vera partecipazione, per la pretesa del rimborso.

Il diritto dei regolieri si configurava dunque nella sua evoluzione come del tutto *sui generis*. Il diritto sui beni comuni è un diritto di proprietà pieno e diretto, in regime di comunione nella quale l'uso dei beni è in parte individuale ed in parte collettivo. Esso è fondato sulla discendenza dagli originari, sull'*hereditas*, ma la chiusura privatistica che sull'*hereditas* si vuol fondare rimane del tutto particolare; non esistono quote e non si può disporre del diritto né *inter vivos* né *mortis causa*. Non solo è una *hereditas* senza quote, ma è una *hereditas* che richiama la territorialità: solo chi risiede, «*habet residenciam, fogolat in villa, in confinibus, in teritorio regule*» è regoliere.

\*\*\*\*\*

*NdR: nel testo non sono riportate le note bibliografiche e di commento presenti nella versione originale dello scritto. Copia completa del saggio può essere richiesta alle Regole d'Ampezzo o all'autore.*

*[estratto da Comunioni familiari montane, vol. II]*

© Giandomenico Zanderigo Rosolo, ogni diritto riservato